



# COMUNE DI VENEZIA

- n. 57= Individuazione delle zone non metanizzate del Comune di Venezia al fine dell'applicazione del D.L. 31.12.07 n. 248 convertito in legge il 28.2.08 n. 31 e precedenti – Agevolazioni per riduzione costo del gasolio e GPL – Integrazione della deliberazione di C.C. n. 61 del 4.6.01 e successive modifiche.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE  
Sessione Straordinaria – 1<sup>a</sup> Convocazione – Seduta Pubblica

1057 SEDUTA DEL 14 AGO 2009

Presiede: Il Presidente dott. Renato Boraso

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica di concerto con l'Assessore ai Lavori Pubblici della Terraferma;

Premesso che:

- l'art. 12 della L. 23/12/1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) che ha sostituito l'art. 8 comma 10 della L. n. 448 del 23/12/1998, ha previsto una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei gpl usati come combustibile per riscaldamento;
- detto beneficio è applicabile, tra gli altri, ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni o nelle frazioni dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui il Comune di Venezia fa parte;
- il beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministero delle Finanze e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati, da trasmettere successivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), è stata confermata l'applicazione del suddetto beneficio per gli anni 2002-2003;
- la legge finanziaria per il 2002, L.448 del 28.12.2001 (art.13 c. 2), ha previsto l'applicazione dei suddetti benefici anche per gli anni 2002-2003 a favore dei Comuni ricadenti nella fascia climatica "E" accordandoli anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita deliberazione del C.C., ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
- la legge finanziaria per il 2003, L. 289 del 27/12/2002 (art. 21 c.3), aveva previsto che le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL fossero prorogate fino al 30 giugno 2003;
- l'art. 17-bis del D.L. 147 del 24/06/2003, convertito con legge n 200 del 01/08/2003, ha modificato l'art.21 c.3 della L.289 del 27/12/2002 prevedendo l'applicabilità della normativa in materia di agevolazioni fino al 31 dicembre 2003 e prevedendo che l'art. 12 della legge 23 dicembre 1999 deve interpretarsi nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

- le leggi finanziarie del 2005-2006-2007 hanno prorogato le disposizioni in materia di accise concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al c.2 dell'art.13 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- la legge finanziaria per il 2008, D.L. n. 248 del 31/12/2007 convertito in legge il 28/02/2008 n. 31 ha previsto l'applicazione dei suddetti benefici anche per gli anni 2008-2009 a favore dei Comuni ricadenti nella fascia climatica "E" accordandoli anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita deliberazione del C.C., ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

Atteso che:

- con deliberazione n. 61 del 04.06.2001 il C.C. di Venezia ha individuato con apposita cartografia le zone non metanizzate nel territorio comunale;
- con deliberazione n. 177 del 28/10/02 il Consiglio Comunale ha apportato modificazioni relativamente alle zone individuate con la prima deliberazione sopra citata, in virtù di nuove metanizzazioni effettuate da Italgas spa;
- con deliberazione. del n.14 26/01/2004 il Consiglio Comunale ha apportato modificazioni relativamente alle zone individuate con la precedente deliberazione sopra citata, in virtù di nuove metanizzazioni effettuate da Italgas spa;
- con deliberazione. n.108 del 22/09/2008 il Consiglio Comunale ha apportato modificazioni relativamente alle zone individuate con la precedente deliberazione sopra citata, in virtù di nuove metanizzazioni effettuate da Italgas spa ed in conseguenza di nuovi criteri assunti nell'individuazione delle zone non metanizzate:

Atteso ancora che:

- Italgas spa, con nota prot. 08296DEF0113 del 22/10/2008, ha individuato le condotte in esercizio ad una pressione di 12 bar specificando che, su tali infrastrutture, non è possibile l'allacciamento diretto, allegata al presente provvedimento con la lett. A;
- Italgas spa, con nota prot. 08297DEF0033 del 23/10/2008, ha datato la messa in esercizio della tratta di rete gas che interessa la zona del Parco di San Giuliano al Gennaio 2004, allegata al presente provvedimento con la lett. B;
- Italgas spa, con nota prot. 09058DEF0288 del 27/02/2009 ha datato la messa in esercizio delle condotte in pressione a 12 bar ad un'epoca antecedente il 01/06/2001, allegata al presente provvedimento con la lett. C.

Considerato che,

- in conseguenza a tali nuove indicazioni, le zone metanizzate individuate con le deliberazioni di Consiglio Comunale sopra menzionate risultano, relativamente alle porzioni di territorio non allacciabili alla rete di distribuzione in quanto in esercizio ad una pressione di 12 bar, basate su un presupposto errato in fatto.

Ritenuto pertanto necessario:

- dover procedere alla rettifica con effetto retroattivo delle delibere di C.C. n. 61 del 04.06.2001, n. 177 del 28/10/02, n.14 del 26/01/2004 e n. 108 del 22/09/2008 nelle parti contrastanti con quanto esposto da Italgas spa con note prot. 08296DEF0113 del 22/10/2008, prot. 08297DEF0033 del 23/10/2008 e prot. 09058DEF0288 del 27/02/2009, in relazione alle porzioni di territorio non allacciabili alla rete di distribuzione ad alta pressione, in quanto basate su un presupposto errato in fatto;
- individuare negli elaborati grafici, allegati alla presente e che ne costituiscono parte integrante, le zone non metanizzate del Comune di Venezia, evidenziando con apposita grafia le condotte ad alta pressione;

Considerato che:

- i contenuti del presente provvedimento non influiscono sulle scelte pianificatorie espresse dal P.R.G. vigente in quanto gli stessi hanno esclusivamente effetto fiscale inerente le agevolazioni per riduzione costo di gasolio e GPL usati come combustibili per riscaldamento;
- non risulta pertanto necessario acquisire il parere delle Municipalità ed il parere della C.S.V..

Visti:

- gli 11 elaborati grafici in scala 1:10.000 intitolati "Individuazione delle zone servite dalla rete di distribuzione gas metano ad uso civile", allegati alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante;
- il parere di regolarità tecnica del Direttore Progettazione ed Esecuzione Lavori e del Direttore Sviluppo del Territorio ed Edilizia, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

*Visto che le Commissioni Consiliari IV<sup>^</sup> e V<sup>^</sup>, riunitesi congiuntamente nella seduta dell'11/5/2009, hanno chiesto la discussione in Consiglio Comunale;*

## VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 28 - votanti: 25

Astenuti: 3 (Bonzio, Boraso, Toffanin)

Voti favorevoli: 25

## DELIBERA

1. Individuare i nuovi confini delle zone non metanizzate del Comune di Venezia, ritenendosi comunque escluse le zone che distano meno di 100 metri dalla rete di distribuzione non ad alta pressione e quelle che, pur non rispettando tale distanza, siano però interessate da ostacoli fisici, sia naturali che artificiali, di impedimento all'allacciamento quali infrastrutture di mobilità ed elementi idrografici, secondo la cartografia allegata al presente provvedimento nel numero di 11 elaborati grafici che ne costituiscono parte integrante;
2. Rettificare con effetto retroattivo, per quanto espresso al precedente punto 1, le delibere di C.C. n. 61 del 04.06.2001, n. 177 del 28/10/02, n.14 del 26/01/2004 e n. 108 del 22/09/2008 nelle parti contrastanti con quanto esposto da Italgas spa con note prot. 08296DEF0113 del 22/10/2008, prot. 08297DEF0033 del 23/10/2008 e prot. 09058DEF0288 del 27/02/2009, in relazione alle porzioni di territorio non allacciabili alla rete di distribuzione ad alta pressione;
3. Considerare che lo stato di non metanizzazione delle porzioni di territorio non allacciabili alla rete di distribuzione in quanto in esercizio ad una pressione di 12 bar, abbia decorrenza retroattiva dal 04/06/2001;
4. Dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia di comunicare la presente deliberazione, come stabilito dall'art. 8 comma 10 lettera c) della legge 23/12/98 n. 448 e succ. mod., al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Attività Produttive entro 30 giorni dall'esecutività dalla presente deliberazione;
5. Dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia di pubblicizzare la presente deliberazione mediante affissione di manifesti murali e presso i locali comunali decentrati delle Municipalità del Comune di Venezia.

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal 15/6/09 al 30/6/09

Presiede: Il Presidente dott. Renato Boraso

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il

15 GIU. 2009

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Affisso all'Albo Pretorio

dal 15 GIU. 2009 al 30 GIU. 2009

L'incaricato

MARISA PILON  
ISTRUTTORE AMM.VO



f.to IL MESSO COMUNALE

per copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO GENERALE

Diventa ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL

29 GIU. 2009

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione SULVPRO DEL TERRITORIO -

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AUVON PRESTIME.

Venezia,

29 GIU. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE